



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 162 del 22 11 OTT. 2011

**OGGETTO:** Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione "Bonsignore Giuseppe c/Provincia Regionale ", avverso la sentenza n. 199/2011 della Corte d'Appello di Messina- Sez. Lavoro. Autorizzazione a stare in giudizio, conferimento incarico

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

### PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. 3° U.O. 1°  
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Anna Maria Tripodo

**OGGETTO:** Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione "Bonsignore Giuseppe c/Provincia Regionale ", avverso la sentenza n. 199/2011 della Corte d'Appello di Messina- Sez. Lavoro. Autorizzazione a stare in giudizio, conferimento incarico difensivo.

#### PROPOSTA

**PREMESSO** che con atto notificato il 16/06/2011 al procuratore costituito dell'Ente nel giudizio d'appello, Prof. Avv. Raffaele Tommasini, il Sig. Bonsignore Giuseppe, già Dirigente di questa Provincia Regionale, ha proposto ricorso alla S.C. di Cassazione avverso la sentenza n. 199/2011 con cui la Corte di Appello di Messina Sez. Lavoro ha rigettato l'appello proposto dallo stesso avverso la decisione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 2215/07 che aveva respinto la domanda avanzata dal Bonsignore in merito alla dovutezza delle somme richieste a titolo di TFR per l'effettivo periodo di svolgimento dell'incarico di collaborazione esterna ;

**RITENUTO** che pertanto occorre costituirsi anche in questo ulteriore grado di giudizio, per tutelare tutti i diritti e gli interessi dell'Ente, atteso che la domanda spiegata nei confronti di questa provincia è priva di fondamento, nominando a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente,

**DARE ATTO** che per compensi e spese, al netto degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 5.450,00= comprensivi di C.P.A. ed I.V.A. ( se dovute) suscettibile di maggiorazione o decurtazione del 10% in caso rispettivamente di vittoria o soccombenza, di cui € .....comprensivi di C.P.A. e I.V.A. vengono impegnati, a titolo di acconto, con il presente provvedimento, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione dando atto che l'assunzione della presente spesa si rende necessaria e indifferibile, al fine di garantire, attraverso la costituzione innanzi alla S.C. di Cassazione in Roma la tutela degli interessi di questa Provincia; la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione del credito dello stesso professionista giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n° 187 del 14/11/2008;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;  
**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;  
**VISTO** lo Statuto Provinciale;

## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi e resistere nel ricorso promosso con atto notificato il 16/06/2011 da Bonsignore Giuseppe, innanzi alla S.C. di Cassazione, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per compensi e spese, al netto degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 5.450,00=comprensivi di C.P.A. e I.V.A. suscettibile di maggiorazione o decurtazione del 10% in caso rispettivamente di vittoria o soccombenza in giudizio della provincia;


**IMPEGNARE** con il presente provvedimento, intanto la somma di € ..... comprensivi di C.P.A. e I.V.A. a titolo di acconto, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che l'assunzione della presente spesa si rende necessaria e indifferibile, al fine di garantire, attraverso la costituzione innanzi alla S.C. di Cassazione in Roma la tutela degli interessi di questa Provincia,; mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dip. ° U.D. Affari Legali.....I, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.


SI I ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. copia ricorso

Il responsabile dell'Unità Operativa


  
\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa A. Maria Tripodo)

  
\_\_\_\_\_

Li, 12.07.2011

Visto: Il Presidente

  
\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 11.07.2011

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 21 OTT. 2011

IL DIRIGENTE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Addi 21 OTT. 2011 Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI  
Impegno n. 942 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Importo € 5450,20  
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011  
Messina 13/10/11 Il Funzionario

IL DIRIGENTE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li, \_\_\_\_\_

*Fro* **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Comm.* **Dott. Giuseppe SPADARO**

f.to \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **30 OTT. 2011** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **24 OTT. 2011**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv.* **Anna Maria TRIPODO**

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Ricorso

per conto del sig. **BONSIGNORE GIUSEPPE**, nato a Ucria (ME) l'08.05.1933 e residente in Messina, Via degli Antoni n. 7 (codice fiscale: BNSGPP33E08L482Q), rappresentato e difeso dai sottoscritti avv.ti Ottavio (C.F.: STRTTV31R23F158R) ed Attilio (C.F.: STRTTL61P30F158F) Stracuzzi, del Foro di Messina, presso il cui recapito di (00182) Roma, Via Nicastro 11 (c/o Avv. Silvia Stivali), è elett. dom.to, giusta procura a margine del presente atto,

- *ricorrente* -

contro

la **PROVINCIA DI MESSINA.**, in persona del presidente e legale rappr.te pro-tempore, rappr. e dif. dal Prof. Avv. Raffaele Tommasini,

- *resistente* -

per la cassazione con ogni conseguenza di legge


della sentenza N. 199/2011 della Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Messina, emessa l'01.03.2011, depositata completa di motivazione il 23.03.2011 e non notificata.

Fatto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. sotto integralmente riportato, il sig. Bonsignore Giuseppe, rappresentato e difeso come in atti, conveniva dinnanzi al Tribunale del Lavoro, in funzione di Giudice Unico del Lavoro di Messina la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, odicrna resistente, testualmente argomentando, concludendo e chiedendo quanto segue.

Per rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione delego gli avv. ti OTTAVIO e ATTILIO STRACUZZI, ai quali conferisco ogni più ampio mandato difensivo perché siano dotati di tutti i poteri necessari a compiere ogni atto utile ai fini di causa, sempre con facoltà disgiunta, ed eleggo domicilio presso il loro recapito professionale in Roma via Nicastro n.11 (studio Stivali). -  
Presa visione dell'informativa ex art.13 D.Lgs. n.193/03, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito col presente mandato. -

Bonsignore Giuseppe 9/4/11



019035

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.

per il Sig. **BONSIGNORE GIUSEPPE**, nato ad Ucria (ME) l'08.05.1933 e  
residente in Messina Via degli Antoni n. 7 (cod. fisc. : BNS GPP 33E08 L482Q),  
attualmente domiciliato in via Faranda 9, presso lo studio dei sottoscritti  
avv.ti Ottavio ed Attilio Stracuzzi, che lo rappresentano e difendono giusta  
procura a margine del presente ricorso, C)

- *ricorrente* -

contro

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente e  
legale rappr.te pro-tempore, c/o sua sede, D)

- *resistente* -

**Oggetto : Impugnazione di provvedimento di revoca riconoscimento  
diritto al TFR, a seguito di conferimento e svolgimento di incarico di  
collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con  
conseguente condanna al pagamento del predetto TFR.-**

#### IN FATTO

L'odierno ricorrente è un ex dipendente in pensione della Provincia  
Regionale di Messina e che, in virtù di contratto di diritto privato,  
stipulato a mezzo di apposita convenzione del 02.08.2000 (Prot. N.  
1105 Gabinetto), che si produce in atti, ha avuto affidato un incarico di  
collaborazione esterna...definito dalla stessa Amministrazione  
Provinciale "ad alto contenuto di professionalità"...al fine di  
promuovere e gestire tutte le iniziative tese alla incentivazione delle  
attività artigianali e dello sviluppo economico, con decorrenza dalla data  
di sottoscrizione dello stesso e con la durata del mandato elettivo del  
Presidente allora in carica.

Avendo egli svolto il predetto incarico, in qualità di dirigente a  
termine di nomina presidenziale, dal 02.08.2000 al 28.05.2003 -

dietro sua apposita richiesta del 24.06.2004 (Prot. N. 23711) e con  
determinazione dirigenziale N. 83 del 19.07.2004, che si producono in  
atti - gli veniva riconosciuto il TFR ex art. 2120 c.c. per un importo lordo  
di euro 12.310,26 e per un importo al netto delle ritenute IRPEF di euro

8.310,04, peraltro su un periodo erroneamente decorrente dal 25.08.2000 (e non, come invece è stato, dal 02.08.2000) sino al 28.05.2003 (n.d.r.l...).

C) Tra l'altro, in quello stesso periodo, altri analoghi provvedimenti di riconoscimento del TFR venivano, altresì, emessi in favore di altri due ex funzionari in pensione della stessa amministrazione, l'Ing. Massimo Rinaldi ed il Dr. Salvatore Vernaci (vedasi determinazioni dirigenziali N. 12/2.4 del 16.07.2003 e N. 59/1.2.4 del 07.05.2004, che si producono in atti), avendo infatti svolto anch'essi i rispettivi incarichi di dirigenti a termine di nomina presidenziale... "ad alto contenuto di professionalità".

D) Però, del tutto inaspettatamente, inopinatamente e - quel che è peggio - soltanto nei confronti dell'odierno ricorrente - a mezzo della determinazione dirigenziale N. 95 del 27.08.2004, che si produce in atti, ad oltre un anno dalla conclusione dell'incarico e ad oltre quattro anni dal suo conferimento, citando a sproposito una pronuncia del Consiglio di Stato - veniva revocata la predetta determinazione, sulla scorta di un tanto improvviso e sorprendente quanto tardivo "ripensamento" circa l'"alto contenuto di professionalità" dello stesso incarico... a suo tempo, come tale, conferitogli (n.d.r.l)... "salvo nuova adozione in caso di parere favorevole" del Collegio di Difesa dello stesso Ente e dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, cui detto parere veniva appunto richiesto "per il tramite dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali" (sic!).

Quanto sopra, tra l'altro, per mezzo di un provvedimento chiaramente e palesemente dettato da inconfessabili motivi di antipatia e di astio personali che, per quanto esecrabili, potranno pure concepirsi all'interno di una "piccola o media impresa commerciale o artigianale"... ma che certamente mai si addicono ad un "ente pubblico"!!!

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il comportamento dell'Amministrazione è palesemente illegittimo per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

I) **Eccesso di potere, per errore e/o travisamento dei fatti, per insufficienza ed illogicità di motivazione, per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta.**

Laddove si consideri tra l'altro, in sintonia con uno dei più elementari principi giuridico-amministrativi, l'inesistenza - oltre che l'assoluta indimostrazione - di un "interesse pubblico concreto ed attuale", atto eventualmente a legittimare tale "atto di ritiro" (avvenuto a più di un anno dal concreto svolgimento dell'incarico ed a ben oltre quattro anni dal suo conferimento, n.d.r.l...), dinnanzi all'ormai avvenuto "consolidamento della corrispondente posizione giuridica soggettiva" in capo all'odierno richiedente (cfr., al riguardo, Cons. Stato, sez. V, 14.04.1997, n. 346; id., 17.12.1996, n. 1556; id., sez. VI, 30.12.1995, n. 1412 e cost. conf.)l...

Va parimenti considerata la **"contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà"** della stessa amministrazione - ovvero con il conferimento dell'incarico a mezzo della sopra citata convenzione del 02.08.2000. prot. n. 1105 Gabinetto - che, sin dall'inizio, ha sempre definito il conferito incarico di collaborazione esterna come "ad alto contenuto di professionalità" (cfr. supra, lett. A e D)!!!

ii) **Violazione dell'art. 2120 del codice civile, in tema di trattamento di fine rapporto, ivi applicabile, giusto il tipo di rapporto a tempo espressamente definito "di diritto privato" posto in essere ai sensi dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, recepiti in Sicilia rispettivamente con art. 1 lett. H della L.R. n. 48/91 e con L.R. n. 23/98, nonché degli artt. 64 e segg. dello Statuto Provinciale, approvato con delibera consiliare n. 31 del 27 febbraio 1997, vigenti ed applicabili nella fattispecie.**

iii) **Violazione dell'art. 97 della Costituzione, sui principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione**

\*\*\*\*\*

Sono in re ipsa sia il requisito del "*fumus boni juris*", sia quello del "*periculum in mora*", laddove si consideri che - a fronte di un atto arbitrario di tale gravità e di ingiustizia così manifesta - l'incertezza del "*tempus iudicii*" - oltre a comportare per il ricorrente gravi ed irreparabili danni di natura economica, oltre che di natura morale (si pensi alla incertezza dello stato psico-fisico di privazione o patimento con sensibile gravosità ai limiti dell'iniustizia, determinata nello stesso) - rischierebbe inevitabilmente di acuire il "*vulnus*" cui sono stati inevitabilmente soggetti i fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico, tra i quali quelli di uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, di equità e di giustizia sostanziale!...

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto,

l'istante, rappresentato e difeso ut supra, intendendo tutelare le proprie ragioni dinanzi al Giudice del Lavoro,

#### CHIEDEVA

che l'ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito voglia fissare l'udienza di discussione, ex art. 415 c.p.c., perché siano accolte le seguenti conclusioni:

- 1) **Preliminarmente e pregiudizialmente**, anche con provvedimento reso inaudita altera parte, ordinare ex art. 700 c.p.c. alla Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, di corrispondere intanto il già riconosciuto TFR ex art. 2120 c.c. dell'importo lordo di euro 12.310,26 e dell'importo al netto delle ritenute IRPEF di euro 8.310,04, con conseguente effettuazione e versamento delle predette ritenute.-
- 2) Nel merito, ritenere e dichiarare dovuto all'odierno ricorrente il corrispondente TFR relativo all'effettivo periodo di svolgimento dell'incarico, ossia dal 02.08.2000 al 28.05.2003, nella misura lorda di circa 15.000,00 euro ed in quella al netto delle ritenute IRPEF di circa 10.000,00 euro, con conseguente effettuazione e versamento delle predette ritenute, o eventualmente nelle relative maggiori o minori misure agevolmente quantificabili in corso di causa.-

3) Con vittoria di spese e compensi difensivi.-

Si evidenzia, infine, che è stata già effettuata apposita richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione, ex artt. 65 e 66 D.Lgs. 165/2001, depositata presso il competente UPLMO in data 13.09.2004, spedita in tale data alla Provincia Regionale di Messina ex art. 66, secondo comma, del citato D.Lgs. e ricevuta dalla predetta amministrazione in data 14.09.2004, come da copia con ricevuta AVR che si produce. >>

II) All'udienza del 4 novembre 2004 veniva emessa apposita ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. per euro 12.310,26 a favore del ricorrente, a titolo di TFR.

III) Successivamente, in risposta alle note difensive dell'ente convenuto, l'odierno appellante depositava brevi note autorizzate, con le quali si eccepiva ed osservava quanto segue:

### ◀ IN FATTO E IN DIRITTO

Nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto, avanzato, richiesto ed eccepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si contesta recisamente tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso in memoria difensiva del 09-11.02.2005, in quanto infondato in fatto ed inammissibile in diritto.

Più in particolare, si osserva:

**A) In merito all'assimilabilità dell'incarico attribuito al ricorrente e da questi svolto nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato.**

1) In primo luogo non può non farsi riferimento ad una più attenta, esatta e completa lettura della stessa pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1212 del 05.03.2003, sez.

V) citata dall'Amministrazione resistente, laddove si descrivono le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di

professionalità” di cui al comma 7 dell’art. 51 L. 142/90 come *“forme di collaborazione esterna ad alta specializzazione, mirate al conseguimento di obiettivi particolarmente qualificati (ad es., sotto il profilo progettuale, organizzativo etc.), tra le quali – e qui sta il vero discrimine – non può essere fatto rientrare il conferimento di taluni “delimitati ed episodici” compiti riconducibili all’ordinaria sfera di competenza del dirigente; chè altrimenti – osserva giustamente la sentenza – avvalendosi di tale disciplina, le competenze dirigenziali potrebbero essere, di volta in volta e a seconda delle contingenze, parcellizzate e destrutturate in modo tale da snaturare, di fatto, la funzione stessa della disciplina in questione, che mira a valorizzare le responsabilità dirigenziali sotto un profilo manageriale, tendenzialmente unitario, e a non frammentarle”.*

Nel caso specifico oggetto della citata pronuncia, si trattava, infatti, della nomina di un **“commissario ad acta”** (scelto al di fuori dell’amministrazione stessa ed investito di apposito incarico professionale, al fine di dare esecuzione ad una decisione cautelare resa dal giudice amministrativo) giudicata giustamente **“illegittima...per contrasto con l’art. 51 della legge n. 142/1990, in quanto non poteva il Comune fare ricorso ad una nomina siffatta ai fini dell’espletamento di una singola procedura”** (ivi).

Nella fattispecie, invece, si ricorda che l’odierno ricorrente ha avuto affidato l’incarico in questione ai fini di **“promuovere e gestire tutte le iniziative tese alla incentivazione delle attività artigianali e dello sviluppo economico”**...incarico

non assolutamente riconducibile, quindi, all'espletamento di una semplice "singola procedura"!

2) In secondo luogo, si osserva come la medesima procedura selettiva sia stata seguita anche per la scelta degli altri due citati "dirigenti a termine", i Dottori Vernaci e Rinaldi, come peraltro previsto dall'art. 86 dello Statuto provinciale "per l'attuazione di progetti di rilevante difficoltà tecnica" (articolo intitolato "collaborazione esterne ed incarichi professionali" ed inserito nel capo III, intitolato a sua volta "Dirigenti") e dallo stesso richiamato "regolamento per il conferimento di incarichi e funzioni di direzione, dirigenziali e di alta specializzazione, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo" approvato dalla Giunta Provinciale di Messina con Deliberazione n. 2112 del 31.12.1998, pubblicata il 24.01.1999, che ivi si producono in copia.

3) Ancora più illuminante risulta la lettura dell'importante ordinanza n. 5526, resa dalla S.C., a Sezioni Unite, in data 18.03.2004 (Pres. Ianniruberto – Rel. Miani Canevari – PM Pivetti (conf) – Pangaro c. Comunità Montana Vulture), la quale – "ricordando che la costante giurisprudenza ha sempre compreso nell'area del pubblico impiego, ai fini del riparto di giurisdizione, tutti i rapporti caratterizzati dall'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente, senza che rilevi l'origine contrattuale del rapporto o il suo assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un

*sostanziale della domanda ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione” (ibidem).*

4) Si rammenta, infine, come la stessa amministrazione resistente, nella determinazione dirigenziale n. 59/1.2.4 del 07.05.2004, a mezzo della quale veniva riconosciuto il diritto al TFR al Dr. Vernaci, avesse evidenziato che *“è preclusa l’iscrizione all’INPDAP in tutte quelle fattispecie di lavoro autonomo nelle quali non sussiste alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente che ha conferito l’incarico...che trattandosi* (anche in quel caso, n.d.r.) *di incarico esterno ad alta specializzazione l’interessato non è stato iscritto all’INPDAP...(ma) che, per quanto sopra evidenziato, nei confronti del Dott. Salvatore VERNACI si può* (ugualmente) *procedere al riconoscimento del diritto al trattamento fine rapporto, applicando l’art. 2120 del Codice Civile”* (ivi)!...

Con ciò, praticamente, la stessa Amministrazione (con una operazione di tipo “ermeneutico” che, in verità, ha molto di “creativo”, n.d.r.!) ha voluto distinguere il requisito del (a suo avviso) inesistente “vincolo di subordinazione” capace di dar vita altresì ad un vincolo di natura “previdenziale”, da quello – a suo stesso avviso, invece **ricorrente** (n.d.r.!) – capace di far sorgere in capo all’interessato il diritto al trattamento di fine rapporto!...

**B) In merito alla sussumibilità delle mansioni conferite e svolte dal ricorrente nell’ambito delle normali attribuzioni dirigenziali.**

Da una semplice lettura delle mansioni assegnate al ricorrente (v. supra, lett. A n. 2) e da un semplice raffronto tra quanto

stabilito dall'art. 12 lett. d del sopra richiamato regolamento provinciale (che tratta, appunto, di "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" per "la direzione o il coordinamento di progetti speciali a tempo determinato") e quanto stabilito dall'art. 6 n. 6 dello stesso regolamento (laddove si chiarisce che "gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno, di norma, ad oggetto: (tra l'altro) la direzione di uffici, di programmi, di progetti speciali") si evince chiaramente come l'incarico affidato al Sig. Bonsignore di "promuovere e gestire tutte le iniziative tese alla incentivazione delle attività artigianali e dello sviluppo economico" rientri a pieno titolo nella categoria dei c.d. "progetti speciali" e, di conseguenza, nella più ampia categoria dei c.d. "incarichi di funzioni dirigenziali"!

... OMISSIS ... ➤

IV) Si giungeva, dunque, alla pronuncia dell'ingiusta sentenza di primo grado, subito appellata, a mezzo della quale il Sig. G.U.L. rigettava la domanda dell'odierno ricorrente, revocando l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. sopra menzionata e compensando le spese, così testualmente motivando:

« La Provincia evidenzia che il rapporto di collaborazione con il Bonsignore non costituisce un rapporto di pubblico impiego. La deduzione trova testuale riscontro nel contenuto del contratto individuale stipulato l'1 agosto 2000 e prodotto in atti.

A mente di detto contratto individuale, il Bonsignore aveva diritto (art. 6) al "compenso ... pari a quello previsto dai CCNL per la dirigenza dell'Ente, comprensivo di ogni possibile componente e di ogni possibile indennità ... in base a quanto manifestato dal sig. Presidente con la nota datata 20 giugno 2000 e allegata alla deliberazione n° 574/2000 in riferimento al disposto della lett. C) comma 4 art. 12 del regolamento per il conferimento di collaborazioni esterne e ad alto contenuto di professionalità, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n° 2112/98". Il regolamento anzidetto non dice tuttavia alcunchè in ordine al compenso spettante all'incaricato, salvo rimettere tale aspetto alla contrattazione individuale. Il secondo comma dell'art. 6 del contratto individuale precisa poi che il compenso sarebbe stato "corrisposto mensilmente dietro presentazione di regolare fattura" e nulla dice in relazione al diritto al pagamento di ulteriori spettanze a chiusura del rapporto.

Non v'è dunque alcuna dimostrazione dell'assunto per il quale all'espletamento dell'incarico sarebbe conseguito anche il trattamento di fine rapporto che, oltre ad essere un istituto tipico del lavoro subordinato, è anche ovviamente destinato ad essere erogato non periodicamente ma in unica soluzione una volta cessato il rapporto.

Il ricorrente avrebbe dovuto semmai provare di essere stato incardinato nell'amministrazione provinciale, il che è tuttavia pacificamente escluso dalle parti, o quantomeno di avere svolto di fatto prestazioni secondo un regime assimilabile a quello del lavoro subordinato, onde invocare quantomeno il relativo trattamento economico ai sensi dell'art. 2126 c.c., ma neanche tale prospettazione è contenuta nel ricorso introduttivo, che si limita ad una mera invocazione generica dell'art. 2120 c.c.

Il Bonsignore affida semmai le proprie domande a due argomentazioni.

Il primo argomento è quello dell'assunta disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti anch'essi incaricati come collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità. È vero che il principio di parità di trattamento è insito nella disciplina costituzionale del pubblico impiego ed esplicitamente riconosciuto nel T.U. n° 165 del 2001. Il punto è che, ove questi altri soggetti si siano trovati nella stessa condizione esatta dell'attore, si porrebbe semmai un problema di illegittimità del trattamento economico più favorevole, e non di quello deteriore. Il principio di parità di trattamento non consente infatti l'applicazione *praeter legem* di tratta-

menti superiori per il solo fatto che analoghi trattamenti siano stati illegittimamente erogati. Se poi, come sostiene la convenuta, la posizione degli altri collaboratori era oggettivamente diversa a causa della natura istituzionale e non consultiva delle loro attribuzioni, è poi evidente che nemmeno il principio di parità di trattamento potrebbe essere invocato dal Bonsignore.

L'altro argomento è di natura squisitamente amministrativa, e consiste nell'assunta natura di annullamento d'ufficio dell'atto con il quale l'amministrazione ha disposto di non pagare il trattamento di fine rapporto, denunciandosi l'eccesso di potere per mancata indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale che sosterebbe tale atto. Questo Giudice è però giudice del rapporto e non degli atti, e pertanto, anche ove si dovesse ritenere incidentalmente l'illegittimità dell'atto ai fini della sua disapplicazione, ciò non comporterebbe automaticamente il riconoscimento del diritto, che andrebbe comunque provato. In ogni caso, ha buon gioco la Provincia a richiamare la pacifica giurisprudenza amministrativa che riconosce l'interesse pubblico *in re ipsa* quando si debba evitare un danno economico alla pubblica amministrazione.

La domanda va dunque rigettata, e va conseguentemente revocata l'ordinanza ex art. 423 c.p.c.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

... OMISSIS ... >>>

V) Detta sentenza di primo grado veniva, quindi, appellata dinnanzi alla Corte d'Appello - Sez. Lavoro di Messina, con conseguente richiesta di un suo annullamento o di una sua integrale riforma, per i seguenti ivi testualmente esposti motivi:

Non vi è dubbio che chi viene assunto con i contratti disciplinati dall'articolo 51, commi 5 o 5-bis, della legge 142/1990 svolge **funzioni pubbliche** e può gestire e comunque esercitare le funzioni di **organo amministrativo dell'ente**, nè più e nè meno che come gli altri dirigenti o responsabili di servizio, "di ruolo".

Al contrario, sono le **collaborazioni esterne** ad alto contenuto di **professionalità**, previste dall'articolo 51, comma 7, primo periodo, della legge 142/1990, e dall'articolo 110, comma 6, del testo unico, ad avere la configurazione di **contratti d'opera intellettuale**.

**I soggetti preposti a questi incarichi non svolgono funzioni amministrative, pertanto non hanno il potere di firmare atti con valenza esterna** (vedansi qui, invece, alcuni fra gli innumerevoli atti, che ivi si producono)!...

In questo (**diverso**) caso, il contratto stipulato tra l'ente e l'incaricato prevede **una collaborazione con gli uffici, mirata al conseguimento di uno specifico obiettivo**.

In sostanza, la fattispecie dell'articolo 110, comma 6, coincide con quella della consulenza esterna: il consulente non è un dipendente dell'amministrazione, ma un professionista che mette a disposizione degli uffici comunali le sue cognizioni tecniche su una certa materia per realizzare un **obiettivo specifico**. Il consulente è dunque un prestatore di servizi, una risorsa del progetto, da utilizzare ai fini del conseguimento dell'obiettivo definito dall'ente, sicchè **agisce per l'amministrazione, ma non per conto dell'amministrazione**.

Il contratto per questi consulenti deve necessariamente essere **a tempo determinato**, perché la loro prestazione è rivolta al **conseguimento di un obiettivo**: concluso il progetto gestionale alla base, anche il rapporto consulenziale deve conseguentemente concludersi.

Ecco cosa dice, a tal proposito, l'INPDAP in un suo documento ufficiale, che ivi si produce : "I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi, ai fini dell'applicazione della disciplina del TFR vale quanto sopra specificato.

Non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle amministrazioni di appartenenza" (ivi, pag. 12).

- B -

Essendo state invece pienamente dimostrate, in corso di causa (come ricordato con note autorizzate del 12.09.2005), ed essendo palesi la natura e la portata dei vari incarichi conferiti al ricorrente dall'Amministrazione Provinciale - vedansi le determinazioni dirigenziali prodotte in atti, tutte facenti capo al "genus" comune della "promozione e gestione di tutte le iniziative tese alla incentivazione delle attività artigianali e dello sviluppo economico" (e non già alla semplice promozione ed organizzazione... della festa del santo patrono, n.d.r.!...) - ci si aspettava in realtà che il Sig. G.U.L. accogliesse il ricorso introduttivo, in ottemperanza a quello che è il costante ed autorevole orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui sono da considerare di lavoro subordinato (o parasubordinato, n.d.r.!) "tutti quei rapporti caratterizzati dall'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente, senza che rilevi l'origine contrattuale del rapporto o il suo assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo privato, la sua qualificazione da parte dell'ente pubblico, la mancanza di un formale atto di nomina, o l'apposizione di termini di durata (v. per tutte Cass. Sez. Un. 13 maggio 1998 n. 4823, 30 giugno 1999 n. 379, 2 luglio 2003 n. 10383)" (Cass. civ., Sez. Unite, 18 marzo 2004, n. 5536) (cfr.

anche Cass. civ., sez. lavoro, 25 novembre 2002, n. 16582; id., 3 agosto 2005, n. 16277 e cost. conf.)!!!

- C -

Nella fattispecie, infatti, è innegabile e di tutta evidenza come il conferimento degli incarichi in questione – specialmente in considerazione del contenuto delle funzioni loro proprie – comportasse indiscutibilmente *“l’inserimento, con carattere di continuità, nella struttura dell’ente e l’attribuzione, con i compiti direttivi di una unità operativa, della relativa responsabilità, correlata anche allo svolgimento delle funzioni pubbliche delegate a detta unità”* (cfr. sentenza sopra citata)...o, per lo meno, ciò è stato innegabile ed evidente sino al momento della concessione dell’ordinanza ex art. 423 c.p.c. (sic!)...tranne poi, in limine litis, essere divenuto d’improvviso un dato controverso ed indimostrato!...

E ciò – si badi bene – a séguito di una pura e semplice **“affermazione”** della Provincia Regionale, priva di qualsiasi dovuto riscontro, e su cui il primo giudicante si è soffermato brevemente e fugacemente con queste testuali parole: *“se poi, come sostiene la convenuta, la posizione degli altri collaboratori era oggettivamente diversa a causa della natura istituzionale e non consultiva delle loro attribuzioni, è poi evidente che nemmeno il principio di parità di trattamento potrebbe essere invocato dal Bonsignore”* (v. sentenza, pag. 3).

- D -

Se è vero come è vero che la *“Richtigkeit”* della decisione – come sottolinea giustamente **Jurgen Habermas**, importante filosofo e principale sostenitore di una teoria procedurale-discorsiva del diritto - significa *“accettabilità razionale, fondata su buone ragioni”* e che, generalmente, il giudice decide di adottare una determinata decisione, ricercando una motivazione adeguata

opposto, "adeguando" (sic!) la situazione di fatto esaminata alla scelta motivazione!!!

Così facendo, il giudice di primo grado ha finito per dare inevitabilmente ragione alla cinica constatazione di Niklas Luhmann, altro filosofo antagonista di quello sopra citato e principale teorico di un modello "funzionalistico" del sistema giuridico, secondo cui sarebbe una pia "illusione che siano le ragioni a giustificare le deliberazioni e non (la necessità di) deliberazioni a giustificare le ragioni"!!!

VI) Ciò nonostante, La Corte d'Appello Sezione Lavoro di Messina, a mezzo dell'impugnata sentenza, così testualmente provvedeva: (...omissis...)

« all' udienza collegiale del 1 marzo 2011

nella controversia vertente tra:

BONSIGNORE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti A.  
Stracuzzi e O. Stracuzzi

APPELLANTE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale  
rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Prof. R. Tommasini.

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina  
n.2215 / 2007 del 17 - 5 - 2007.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Messina BONSIGNORE GIUSEPPE,  
già dipendente della Provincia regionale di Messina fino all' 1 - 8 - 2000  
e dal giorno successivo titolare di incarico di collaborazione esterna ad  
alto contenuto di professionalità fino al 28 - 5 - 2003, lamentò che l'

amministrazione non gli aveva corrisposto per il periodo suindicato, il trattamento di fine rapporto, avendo la Provincia dapprima deliberato la liquidazione del trattamento e, successivamente, revocato la precedente determinazione con atto dirigenziale n.95 del 27.8.2004, e chiese la condanna della Provincia di Messina al pagamento del trattamento di fine rapporto, nell'importo di €15.000,00 al lordo e con vittoria di spese e compensi.

La Provincia regionale di Messina si costituì in giudizio contestando la fondatezza delle pretese negando che si potesse configurare un rapporto di lavoro subordinato e chiese il rigetto della pretesa. Evidenziava, in relazione alla concessione del t.f.r. ad altri due ex dipendenti incaricati di collaborazione esterna, che i predetti, diversamente dal Bonsignore, avevano svolto compiti rientranti nelle normali competenze dirigenziali, mentre al ricorrente era stato affidato un compito finalizzato alla promozione e gestione delle iniziative dirette all'incentivazione delle attività artigianali e dello sviluppo economico.

Il Giudice del Lavoro di Messina con la sentenza richiamata in epigrafe dichiarava rigettava la domanda compensando le spese giudiziali.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 28 - 6 - 2007 proponeva appello Bonsignore Giuseppe, deducendo vizi di illogicità, di carenza di motivazione e /o di errore di diritto dovendo il rapporto in questione assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato, seppure a tempo determinato, con conseguente piena applicabilità del trattamento di fine rapporto anche a tale incarico.

La Provincia Regionale di Messina si costituiva contestando gli assunti dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, all'esito del deposito di note difensive, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente individuare la fattispecie di cui si discute sotto il profilo normativo.

La riforma della pubblica amministrazione locale avviata con la Legge n. 142 del 1990, ha apportato importanti modificazioni sia nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, che nella gestione della forza lavorativa.

Se, dunque, l'attività di indirizzo e controllo spetta agli organi di governo, l'attività gestionale compete alla dirigenza, unitamente al sistema di gestione basato sull'assegnazione di obiettivi e verifica dei risultati. Nella gestione della forza lavorativa assume rilevanza la privatizzazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, che supera il previgente schema pubblicistico e autoritativo ormai incompatibili con un rapporto di lavoro di tipo negoziale. Attraverso la privatizzazione del rapporto di lavoro anche l'amministrazione pubblica apre la propria organizzazione a modelli flessibili di gestione delle risorse umane al fine di garantire efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati all'utenza.

L'attuale quadro normativo di riferimento, di natura legislativa e contrattuale, consente la costituzione, anche nella pubblica amministrazione, di rapporti di lavoro a termine, part-time (orizzontale e verticale), interinale, collaborazioni esterne inquadrato nello schema della parasubordinazione, telelavoro, ed altre forme flessibili di gestione delle risorse umane.

L'art.51 comma 7 della L. n.142/1990 prevede, per il raggiungimento di obiettivi determinati, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mentre per l'esercizio di funzioni e di controllo proprie dell'ente prevede, in alternativa all'utilizzo di personale dipendente e semprechè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Orbene, già dall'impostazione normativa appare evidente una prima differenziazione importante fra il personale assunto a termine e quello titolare di un rapporto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, sia relativamente al contenuto della prestazione da svolgere, nell'un caso inerente alle funzioni tipiche dell'ente e, nell'altro, al raggiungimento di obiettivi determinati di volta in volta che in relazione al fatto che solo per il primo la normativa citata prevede un contratto di assunzione e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità può avere luogo, dunque, solo per il perseguimento di specifici obiettivi, predeterminati nei programmi amministrativi e comunque previo accertamento della mancanza all'interno dell'ente di soggetti dotati di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali in materia (v. C.Conti reg. Sicilia sez. giurisd. 21 settembre 2007 n. 2492).

La possibilità di ricorrere a tali forme di collaborazione è stata mantenuta dall'art. 110 comma 6 d.lg. n. 267 del 2000 (c.d. Testo Unico

Enti Locali, d'ora innanzi TUEL), che riguarda le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità presso i soli enti locali.

Tale possibilità costituisce espressione della volontà estendere alle p.a. le medesime forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, proprie dell'imprenditoria privata, sensi dell'art. 36 d.lg. n. 165 del 2001.

L'attuale art. 110 citato disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali attraverso forme diverse dalla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contempla il ricorso alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati da attuarsi attraverso convenzioni a termine. Appare evidente, dunque, che esula nelle predette forme di collaborazione, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'ente e la caratterizzazione del rapporto in termini di subordinazione.

Tuttavia, seppure nel concreto atteggiarsi del rapporto non possa negarsi l'esistenza di profili di "parasubordinazione" (in considerazione delle clausole del contratto individuale di cui agli artt. 4 e 7) tale circostanza non è di per sé idonea a fondare la pretesa dell'appellante. Né appare conducente il richiamo operato dall'art. 8, per quanto non previsto, alle norme del codice civile ed altre fonti.

Ora, poichè il combinato disposto delle norme contenute negli art. 7 comma 6 d.lg. n. 165 del 2001, 110 comma 6 d.lg. n. 267 del 2000, 1 commi 11, 42 e 116 l. n. 311 del 2004, consente di giungere alla conclusione che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, instaurati o conclusi ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e art. 61 d.lg. n. 276 del 2003, fuoriescono dall'ambito di applicazione dell'art. 1 commi 11 e 42 l. n. 311 del 2004, costituendo una posizione intermedia fra il

lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, ed il lavoro subordinato, è alla disciplina specifica richiamata dal contratto individuale di lavoro che occorre far riferimento al fine di valutare la fondatezza della pretesa del Bonsignore.

Orbene ritiene questo Collegio che, sulla scorta di quanto indicato all'art. 6 del citato contratto, che prevede l'erogazione di un compenso omnicomprendivo lordo...dietro presentazione della relativa fattura, il diritto al trattamento di fine rapporto va escluso, non trovando alcun fondamento nella disciplina applicabile al rapporto in oggetto che costituendo un rapporto atipico, seppure normativamente previsto, esula dalla disciplina del rapporto di natura subordinata (per il quale soltanto l'art.2120 c.c. prevede l'erogazione del t.f.r.) con la conseguenza che il diritto invocato sarebbe riconoscibile solo nel caso in cui potesse ravvisarsi, nella fonte del rapporto, la volontà datoriale di riconoscere il diritto, circostanza da escludersi in radice nel caso di specie.

Il fatto, poi, che ai sig.ri Rinaldi M. e Vernaci S. il trattamento di fine rapporto è stato riconosciuto in presenza di un contratto di collaborazione del tutto analogo a quello conferito all'appellante, non solo relativamente alle modalità concrete di svolgimento, ma anche in ordine alla riferibilità dell'incarico a compiti riconducibili alla normale sfera di competenza dei dirigenti non assume rilievo determinante, in coerenza con il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego sostenuto dall'appellante, poiché, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado l'eventuale equiparazione non condurrebbe, necessariamente a ritenere sussistente il diritto dell'appellante, potendo anche indurre a far ritenere illegittimo il trattamento

L' appello quindi risulta infondato ma appare equo compensare tra le parti le spese giudiziali della presente fase, attesa la natura e la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sull' appello proposto da BONSIGNORE GIUSEPPE avverso la sentenza n.2215 / 2007I resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 17 - 5 - 2007, così provvede:

rigetta l' appello e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Il Consigliere rel.  
(dott.ssa B. Cafarsini)

Il Presidente  
(dott. L. Villari)

Il presente ricorso – giusto quanto sopra illustrato - si fonda sui seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

- A) ART. 360 n. 3) c.p.c., ovvero violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
- B) Sulle medesime circostanze, ART. 360 n. 5) c.p.c., ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Invero, sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, i giudici del merito si sono attardati (ed hanno fatto attardare anche l'odierno ricorrente, n.d.r.!) su futili e inconducenti considerazioni circa la natura giuridica dei cosiddetti rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità e circa il loro inquadramento in quelli di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti Co.Co.Co.), non considerando tutti i vari profili di diritto attinenti alle questioni giuridiche dedotte e sollevate sia in primo che in secondo grado!...

Quanto appena premesso e rilevato fa sì che le considerazioni che seguono non possano essere travisate e considerate come delle (in questa Sede) improponibili “**nuove questioni di diritto**” (sic!), ma piuttosto come delle ulteriori e più approfondite specificazioni delle questioni di diritto già proposte e (mal) trattate nel primo e secondo grado del presente giudizio!

Come insegna, infatti, codesta Suprema Corte, “*nel giudizio di Cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti) e i motivi del ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello*” (Cass. civ. Sez. II, 19-01-2005, n. 1063 Arciconfraternita Sant'Angelo dei Rossi c. Pannuccio e altri) e quando “*per essi quindi non sia necessario un nuovo accertamento*” (Cass. civ. Sez. I, 13-04-2004, n. 6989 Dorauto s.r.l. c. Comune di Magliano dei Marsi) “*o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione*” (Cass. civ. Sez. III, 05-04-2003, n. 5375 Cuomo c. Grimaldi, in Mass. Giur. It., 2003; Arch. Giur. Circolaz., 2003, 790; Gius, 2003, 16-17, 1846; Arch. Civ., 2004, 231; Arch. Giur. Circolaz., 2004, 317) (cfr. anche Cass. civ. Sez. V, 21-06-2002, n. 9097 Soc. O.M.G.M. c. Min. fin., in Mass. Giur. It., 2002; Arch. Civ., 2003, 425)!...

Premesso quanto dovuto, andiamo ad analizzare i predetti “**nuovi profili di diritto**” in virtù dei quali, peraltro, gli stessi colleghi del Bonsignore, pur versando nelle medesime condizioni giuridico-contrattuali dello stesso, si son

visti **giustamente** riconoscere i medesimi benefici inutilmente richiesti anche dall'odierno ricorrente!...

Secondo quanto previsto dall'**art. 1, comma 267, della L. 662/96**, al personale che "*effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato*".

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra Amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo (oggi da intendersi all'INPDAP, sia ex gestione ENPAS che **ex gestione INADEL** (n.d.r.!), anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 69, comma 14, della L. 388/00) potrà procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia **soluzione di continuità**.

Come già precisato dall'INPDAP, con propria **circolare n. 29/00**, a decorrere dall'entrata in vigore del **DPCM 20/12/99**, al personale assunto per la prima volta presso una pubblica Amministrazione nonché al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è applicata la disciplina prevista dall'**art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297**.

Tale disciplina è obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro e che **dopo il 30/5/2000** siano stati riassunti presso una pubblica Amministrazione **nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità!**...

Pertanto, riepilogando, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente iscritto all'INPDAP, potrà (rectius,

dovrà!) procedersi alla liquidazione del TFR solo se tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali, a loro volta, rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, come già precisato nelle precedenti circolari INPDAP, ai sensi dell'**art. 1 - comma 9 - del DPCM 20/12/99, a decorrere dal 30/5/2000, per tali contratti sarà obbligatoriamente erogato il TFR con le modalità previste dall'accordo quadro sottoscritto il 29/7/1999!...**

Per cui, per un iscritto assunto (come il ricorrente, n.d.r.!) precedentemente al 30/5/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, dopo tale data, passi “senza soluzione di continuità” ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, **il trattamento di fine servizio maturato alla data del passaggio a tempo determinato costituirà prima quota di TFR che, rivalutata secondo le norme previste dall'art. 1 della Legge 297/82, andrà ad aggiungersi alle quote di TFR maturate successivamente per il rapporto di lavoro a tempo determinato ai fini di un'unica prestazione da liquidarsi alla data di definitiva cessazione dal servizio!...**

A fronte delle sopra esposte rilevanti questioni...peraltro agevolmente rilevabili **“ex officio”**, giusto il principio **“jura novit curia”** (n.d.r.!)...i giudici di merito non si sono nemmeno presi cura di soffermarsi sull'effettiva (peraltro **comprovata e documentata**, n.d.r.!) continuità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cessato l'**01.08.2000**) e l'incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui il ricorrente fu titolare **“dal giorno successivo...fino al 28 - 5 - 2003”** (come espressamente riconosciuto nella stessa sentenza oggi impugnata)...né hanno inteso motivare sul punto!...


Tutto ciò premesso e ritenuto,

**si chiede**


che la Suprema Corte di Cassazione cassi la sentenza impugnata e rinvi la causa ad altra Corte d'Appello-Sezione Lavoro, affinché accerti valuti e quantifichi – sulla scorta dei principi che saranno chiaramente e definitivamente chiariti e definiti da codesta Suprema Corte – la misura e l'entità del beneficio in questione e che provvederà anche alla condanna della società resistente alle spese del giudizio di cassazione.

Messina/Roma, li 8.06.2011

*avv. ottavio stracuzzi*



*avv. attilio stracuzzi*



**RELATA DI NOTIFICA**  
**UFFICIO UNICO NOTIFICHE**  
**CORTE D'APPELLO MESSINA**

*Ad istanza come in atti,*

*io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto alla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del presidente e legale rappr.te pro-tempore, rappr. e dif. dal Prof. Avv. Raffaele Tommasini ed elett. dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Messina via XXIV Maggio 18, ove l'ho consegnata a mani*

*adesso addetto allo studio Avv. Tommasini*  
*16/6/14*  
*[Signature]*  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
CORTE D'APPELLO MESSINA  
*[Signature]*